

STATUTO

CHIARA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA LIBERTA'
146

Numero REA: CL - 42999

Codice fiscale: 80000430852

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Al Rep. N.ri 27031/7900	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	<i>Denominazione - sede - durata - scopi</i>	
	Articolo 1	
	E' costituita la Cooperativa di Solidarietà " CHIARA LUCE So-	
	cietà Cooperativa sociale ".	
	Articolo 2	
	La Cooperativa ha sede in Caltanissetta via Libertà, 146.	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite	
	sedi secondarie, filiali, succursali. agenzie e rappresentan-	
	ze.	
	Articolo 3	
	La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2069. Ta-	
	le termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	<i>Scopo ed oggetto</i>	
	Articolo 4	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale attraverso la gestione di servizi sociali orientati in	
	via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di	
	persone anziane, svantaggiate, giovani in cerca di prima occu-	
	pazione, diversamente abili e immigrati.	
	7	

	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente. in conto proprio o per conto terzi:	
	• attività e servizi di riabilitazione;	
	• centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	• servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	• attività di formazione e consulenza;	
	• attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole	
	e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle per-	
	sone in stato di bisogno;	
	• attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	di affermazione dei loro diritti;	
	• attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	• attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servi-	
	zio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	• strutture di accoglienza soprattutto per minori e per per-	
	sone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integra-	
	ti per residenze protette;	
	• centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	

	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, non-	
	ché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale;	
	• gestione di scuole di formazione professionale e culturale.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni impren-	
	ditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la	
	realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamen-	
	te che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperati-	
	vo nazionale ed internazionale.	
	TITOLO III	
	<i>Soci</i>	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro	
	che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Coope-	
	rativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle atti-	
	vità sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svol-	
	gere la propria attività nel territorio interessato dall'atti-	
	vità della Cooperativa.	
	9	

	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	
	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Articolo 6	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente. dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indi-	
	cate.	
	Articolo 7	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	al consiglio di amministrazione, nella quale dichiarare di ob-	
	bligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazio-	
	ni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svol-	
	ta;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	10	

	de di essere iscritto;	
	c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel	
	caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati socia-	
	li e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Articolo 8	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide	
	il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il	
	motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi al-	
	l'interessato a norma dell'Articolo 13. Il nuovo ammesso deve	
	versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.	
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazio-	
	ne della deliberazione del consiglio di amministrazione rela-	
	tiva all'accettazione della domanda, questa si intende come	
	non avvenuta.	
	Articolo 9	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'as-	
	semblea o dal consiglio di amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione.	
	Articolo 10	

	Là qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione,	
	nonché per liquidazione o fallimento.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rim-	
	borsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque	
	non superiore a quello nominale.	
	Articolo 11	
	Oltre che nei casi previsti dall'Articolo 2437 C.C. il reces-	
	so è consentito al socio che non si trovi più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legit-	
	timano il recesso.	
	Articolo 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di ammi-	
	nistrazione può escludere il socio che:	
	a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi socia-	
	li, non osservando le disposizioni statutarie e le delibera-	
	zioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si	
	renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi	
	casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera rac-	
	comandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione	
	può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e	
	sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	12	

	c) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di	
	amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi	
	o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a nor-	
	ma degli artt. 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo	
	lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di	
	ricorrere alternativamente all'Arbitro oppure alla Autorità	
	Giudiziaria ordinaria.	
	Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione comporta l'accettazione della delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della deli-	
	bera resta sospesa sino alla decisione arbitrale.	
	TITOLO IV	
	<i>Capitale sociale - quote</i>	
	Articolo 14	
	Il capitale sociale è formato:	
	a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna e se superiori di	
	un valore multiplo di tale importo;	
	b) dal fondo di riserva indivisibile.	
	Il fondo di riserva indivisibile è costituito:	
	• dalle eccedenze attive di bilancio;	
	• da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa	
	per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto	
	13	

	capitale da enti pubblici o privati.	
	Articolo 15	
	Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sotto-	
	poste a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Coopera-	
	tiva se non previa autorizzazione del consiglio di amministra-	
	zione.	
	TITOLO V	
	<i>Bilancio e relazione degli amministratori - destinazione delle</i>	
	<i>eccedenze attive di bilancio</i>	
	Articolo 16	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Articolo 17	
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione del-	
	la relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'organo di amministrazione oltre a quanto di-	
	sposto dall'Articolo 2429 bis C.C. deve illustrare l'andamen-	
	to dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantag-	
	gio delle persone a cui favore la Cooperativa opera. dei soci,	
	di persone non socie e della comunità tutta.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione	
	sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa ri-	
	spetto alle finalità enunciate statutariamente.	
	14	

	Articolo 18	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci: l'eventuale ecce-	
	denza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata	
	al fondo di riserva indivisibile.	
	TITOLO VI	
	<i>Organi sociali</i>	
	Articolo 19	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	e) il collegio dei sindaci, se previsto dalla normativa vigen-	
	te,	
	Articolo 20	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio di esercizio col relativo conto econo-	
	mico e relazione degli amministratori;	
	b) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro	
	numero ed i sindaci;	
	c) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e	
	sugli argomenti oggetti attinenti alla gestione della società	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla re-	
	sponsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì	
	impartire direttive di gestione agli amministratori.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno in particolare entro quattro mesi dalla chiusura del-	
	15	

	l'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.	
	Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'ap-	
	provazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazio-	
	ne degli amministratori, sia il programma annuale di attività	
	debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni	
	prima della data dell'assemblea.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei li-	
	quidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperati-	
	va, e sulla revoca della liquidazione medesima.	
	Articolo 21	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine	
	del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della se-	
	de sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'even-	
	tuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stes-	
	so giorno stabilito per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assem-	
	blea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però	

	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Articolo 22	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in	
	prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno	
	la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nel-	
	le adunanze.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e	
	sulle modifiche statutarie della Cooperativa l'assemblea per	
	essere valida deve essere costituita in prima quanto in secon-	
	da convocazione, almeno dai due terzi dei soci e le delibera-	
	zioni devono essere prese da tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci.	
	Articolo 23	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino i-	
	scritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della	
	quota sottoscritta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono far-	
	si rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci median-	
	te deleghe scritte.	
	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verba-	
	le, devono essere conservate dalla società.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	

	Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli im-	
	piegati della società.	
	Articolo 24	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su	
	richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri	
	a presiederla.	
	Quando non sia presente il presidente del consiglio di ammini-	
	strazione, il presidente è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina	
	del segretario, il segretario può essere anche una persona non	
	socia.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale del-	
	l'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.	
	Articolo 25	
	Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 7 membri e-	
	letti dall'assemblea tra i soci.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; du-	
	rano in carica 3 anni e sono rieleggibili.	
	I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta	
	soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della so-	
	cietà nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'as-	
	18	

semblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'Articolo 2383 3° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Articolo 26

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si riferisce il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Articolo 27

	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	
	senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto	
	sociale.	
	Articolo 28	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a	
	terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Articolo 29	
	La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice pre-	
	sidente in caso di sua assenza o impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad	
	uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali	
	la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolar-	
	mente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	Articolo 30	
	Il Collegio Sindacale eletto nei casi previsti dalla normativa	
	vigente, si compone di tre membri effettivi e di due supplen-	
	ti, eletti dall'assemblea anche tra non soci. Essi durano in	
	carica tre anni e sono sempre rieleggibili.	
	Ai sindaci, spetterà un compenso stabilito all'atto della no-	
	mina al quale però, stante la finalità sociale essi possono	
	rinunziare.	
	Articolo 31	

	Il collegio sindacale, ove eletto, controlla l'amministrazione	
	della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto	
	costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e	
	perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili	
	e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valu-	
	tazione del patrimonio sociale.	
	Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre	
	la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli	
	di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cau-	
	zione o custodia.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individual-	
	mente, ad atti di ispezione e di controllo.	
	Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori noti-	
	zie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati	
	affari.	
	Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito	
	libro verbali.	
	Articolo 32	
	I sindaci, ove eletti, devono assistere alle adunanze del con-	
	siglio di amministrazione e delle assemblee.	
	I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle as-	
	semblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del	
	consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.	
	I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblica-	

	zioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte de-	
	gli amministratori.	
	TITOLO VII	
	<i>Requisiti mutualistici</i>	
	Articolo 33	
	E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante	
	la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Coo-	
	perativa.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, ef-	
	fettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a fini di	
	pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed ad Enti	
	scelti dell'Assemblea.	
	TITOLO VIII	
	<i>Disposizioni generali e finali</i>	
	Articolo 34	
	La Cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale.	
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica	
	messa in liquidazione.	
	Articolo 35	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la	
	maggioranza stabilita dall'Articolo 22, nomina uno o più li-	
	quidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	

Articolo 36

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale.

L'Arbitro deciderà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente

Articolo 37

Per quanto non previsto valgono le norme di legge sulle cooperative sociali.

F.to: Gaetano Gibiino - Angelo Benincasa - Stefana Dinatale - Calogera Drago - Salvatore Falzone - Anna Lucia Fragati - Giunta Maurizio - Marino Rita - Palmeri Giuseppe - Pantano Carmelo - Rachele Valenti - Claudio Di Vincenzo

GIUSEPPA PALAZZOLO notaio